

Nr.1 del Registro degli Organismi
di Mediazione del Ministero della Giustizia



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

*Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e
successive modifiche*

Febbraio 2016



INDICE

- Art. 1** Applicazione del regolamento
- Art. 2** Avvio della mediazione
- Art. 3** Luogo della mediazione
- Art. 4** Nomina del mediatore
- Art. 5** Indipendenza, imparzialità
e sostituzione del mediatore
- Art. 6** Presenza delle parti
e loro rappresentanza e assistenza
- Art. 7** Incontri di mediazione e poteri
del mediatore
- Art. 8** Proposta del mediatore
- Art. 9** Conclusione della mediazione
- Art. 10** Riservatezza
- Art. 11** Indennità
- Art. 12** Responsabilità delle parti
- Art. 13** Ruolo del mediatore in altri procedimenti
- Art. 14** Modalità telematiche per la mediazione
- Art. 15** Interpretazione e applicazione delle
norme
- Art. 16** Legge applicabile

Allegato I. Costi e Indennità



Art. 1 Applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da ADR Center Srl (“ADR Center”, ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente.

2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative da ADR Center in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Le controversie nazionali e internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di mediazione, di intesa tra l’Organismo e le Parti.

3. In caso di sospensione o cancellazione di ADR Center dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

Art. 2 Avvio della mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR Center l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:

- a.** l’indicazione di ADR Center e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- b.** il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
- c.** l’oggetto della lite;
- d.** le ragioni della pretesa;
- e.** il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, ADR Center decide il valore di riferimento,

secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.

3. ADR Center comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze logistiche dell’Organismo e delle parti. L’istante, in aggiunta all’Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l’incontro. L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.

Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso.

Art. 3 Luogo della mediazione

1. La Mediazione si svolge nelle sedi (denominate Resolution Center) di ADR Center. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore ADR Center può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.

Art. 4 Nomina del mediatore

1. Il mediatore è nominato a rotazione tra quelli inseriti nell’elenco di ADR Center, consultabile su www.adrcenter.it, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore, secondo i seguenti criteri:



- a. se il valore della lite è inferiore a 2.500.000 euro, ADR Center nomina il mediatore ritenuto più idoneo;
- b. se il valore della lite è superiore a 2.500.000 euro, ADR Center può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. ADR Center nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 7 giorni antecedenti l'incontro, ADR Center nomina il mediatore tra i candidati proposti.

2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco di ADR Center.

3. ADR Center si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione di Parte Convocata.

4. L'elenco dei mediatori di ADR Center è su base nazionale. Sul sito www.adrcenter.com è consultabile il curriculum di ciascun mediatore, con l'indicazione delle città in cui operano prevalentemente.

5. ADR Center si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, ADR Center può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne

possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, ADR Center provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.

4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli dell'elenco di ADR Center.

Art. 6 Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, diversi dal legale che assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita delega scritta con i necessari poteri per definire la controversia.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, fornito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita delega scritta.

3. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L'assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

Art. 7 Incontri di mediazione e poteri del mediatore

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.



2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, salvo eventuali esigenze delle parti, ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura

3. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.

4. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti

6. A discrezione dell'Organismo, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di ADR Center. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

8. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori

delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art. 8 Proposta del mediatore

1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuti in particolare considerazione, tra gli altri fattori:

- a.** il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
- b.** l'esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
- c.** la mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti.

2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 9 Conclusione della mediazione

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a.** le parti hanno conciliato la controversia;
- b.** le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
- c.** sono decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo.

2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di ADR Center diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.

5. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro



degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 10 Riservatezza

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di ADR Center non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a.** opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
- b.** ammissioni fatte dalla controparte;
- c.** la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:

- a.** tutte le parti consentono a derogarvi;
- b.** sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
- c.** esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
- d.** esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

Art. 11 Indennità

1. Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad ADR Center, inclusive del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura allegata al presente Regolamento.

2. Con il consenso delle parti e di ADR Center, l'indennità di mediazione potrà essere determinata sulla base di criteri diversi, specie in vicende di particolare difficoltà, importanza e complessità.

Art. 12 Responsabilità delle parti

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:

- a.** l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;
- b.** il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- c.** le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
- d.** l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- e.** i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- f.** la determinazione del valore della controversia;
- g.** la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- h.** le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- i.** la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
- j.** ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.



2. ADR Center non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

- a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione

Art. 13 Ruolo del mediatore in altri procedimenti

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

Art. 14 Modalità telematiche per la mediazione

1. Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.

2. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

3. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche via fax, posta, email.).

4. L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.adrcenter.com, previa registrazione.

5. A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.

6. ADR Center si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, ADR Center non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

7. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

8. In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza come la conferenza telefonica.

9. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.

Art. 15 Interpretazione e applicazione delle norme

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Center.



Art. 16 Legge applicabile

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.



ALLEGATO 1 - Costi e Indennità

SPESE DI AVVIO PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO

Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e dalla parte convocata al momento dell'adesione.

- € 40,00 + IVA per le liti fino a € 250.000 o € 80,00 + IVA per le liti superiori a € 250.000;
- Dovranno essere inoltre corrisposte le spese vive documentate (es: convocazione delle parti con raccomandata A/R, etc .) per il servizio di notifica.

L'istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte dell'istante. In caso di mancato pagamento delle spese di avvio della parte convocata, l'adesione si considera non perfezionata e pertanto ADR Center provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all'emissione del relativo verbale. La rinuncia espressa della parte istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio. Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013.

Spese di mediazione per il proseguimento oltre il primo incontro

Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo.

Le spese di mediazione sono determinate dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. n.180/2010 e successive modifiche, e devono essere corrisposte prima dello svolgimento effettivo della mediazione. Il pagamento dell'indennità è condizione per la prosecuzione della procedura.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE Condizione di procedibilità, su invito del giudice, volontaria e contrattuale

Valore della lite determinata in base al c.p.c.	Proseguimento della mediazione (per Parte)	Aumento per il successo (per Parte)
Oltre € 5.000.001	€ 4.600	€ 2.300
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600	€ 1.300
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900	€ 950
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000	€ 500
Da € 50.001 a € 250.000	€ 660	€ 250
Da € 25.001 a € 50.000	€ 395	€ 150
Da € 10.001 a € 25.000	€ 235	€ 90
Da € 5.001 a € 10.000	€ 155	€ 60
Da € 1.001 a € 5.000	€ 85	€ 32
Fino a € 1.000	€ 40	€ 15
Indeterminabile sup. € 50.000	€ 660	€ 250
Indeterminabile inf. € 50.000	€ 395	€ 150

Tutti gli importi si intendono per Parte e al netto di IVA.



Determinazione del valore della lite. L'ammontare dell'indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell'istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, ADR Center decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. In caso di raggiungimento dell'accordo è prevista per legge una maggiorazione.

Spese vive: In caso di richiesta di rinvio degli incontri di mediazione già fissati, potranno essere richieste ulteriori spese vive documentate (es. riconvocazione delle parti). Qualora gli incontri si svolgano in una città ove non vi è una sede di ADR Center, saranno a carico delle Parti eventuali spese di trasferta del mediatore e i costi per l'affitto dei locali per lo svolgimento degli incontri.

Aumento in caso di complessità e proposta. In base al D.M. n.180/2010 e successive modifiche, le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:

- del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura.
- del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore.

Agevolazioni fiscali. In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.

In ogni caso, i criteri di determinazione dell'indennità devono essere conformi all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati:

1. tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
CREDEM
IT69I0303203207010000002827
SWIFT CODE:BACRIT21375
Intestato a: ADR Center
Causale: Per il buon esito del pagamento è essenziale indicare nella causale del bonifico il nominativo della parte e il numero di protocollo della procedura di mediazione indicato nella lettera di convocazione.
2. corrisposti online tramite la piattaforma ODR Center ovvero nelle sedi di ADR Center in contanti o tramite carte di credito, bancomat o assegno.

L'avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale